

CIRCOLARE n. 126 del 12 novembre 2025

Prot. n. 683 AS/mr

OGGETTO: **Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159 – Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile (DL Salute e Sicurezza)**

DL Salute e Sicurezza - Principali misure di interesse:

Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi (art. 1) A partire dal 1° gennaio 2026, si autorizza l'INAIL a effettuare la revisione delle aliquote per l'oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.

Prevenzione e formazione (art. 5) In merito alla formazione dei RLS, si stabilisce che per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall'attività svolta.

Sorveglianza sanitaria e promozione della salute (art. 17) I controlli sanitari previsti dal testo unico sicurezza o comunque disposti dal medico competente sono computati nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva; nell'ambito della contrattazione collettiva, possono essere previsti permessi retribuiti ai lavoratori per effettuare, in orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 il Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (DL Salute e Sicurezza), recante *“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”*.

Il provvedimento, in vigore dal 31 ottobre 2025, reca disposizioni volte a rafforzare la sicurezza, la prevenzione e la riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo. Inoltre, sono disciplinati incentivi per le imprese virtuose e il potenziamento della vigilanza, nonché la formazione alla sicurezza sul lavoro e ulteriori misure in materia di assicurazioni INAIL. Il termine di conversione in legge è fissato per il 30 dicembre 2025.

Segue l'analisi delle principali misure di interesse.

Revisione delle aliquote assicurative d'INAIL (art. 1)

Sono previsti nuovi incentivi per le imprese che investono nella sicurezza sul lavoro. In particolare, l'articolo in esame autorizza l'INAIL a effettuare, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi. Come specificato al comma 4, sono escluse dal riconoscimento del bonus le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. È demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, il compito di definire le modalità di attuazione.

Interventi in materia di prevenzione e formazione (art. 5)

All'INAIL è attribuito un ruolo strategico nella promozione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro. A partire dal 2026, saranno destinati annualmente 35 milioni di euro, trasferiti dall'INAIL al Fondo sociale per occupazione e formazione, per finanziare interventi specifici di promozione e diffusione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica, nonché per iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'INAIL, inoltre, al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica, dovrà promuovere interventi di formazione in materia prevenzionale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, attraverso l'impiego dei Fondi interprofessionali.

L'INAIL, infine, è autorizzato a promuovere interventi di sostegno rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.

Prevenzione violenza e molestie (art. 5, c. 1, lett. c)

Alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 81/2008, si aggiunge anche la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Formazione e aggiornamento RLS (art. 5, c. 1, lett. d, punto 1)

In merito alla formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), si stabilisce che per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico dell'RLS nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall'attività svolta.

Fascicolo elettronico del lavoratore (art. 5, c. 1, lett. d, punto 2)

Si prevede che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione vadano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 150/2015, nonché all'interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza dovranno tenere conto ai fini della verifica degli obblighi di sicurezza.

Accertamento della tossico/alcol dipendenza (art. 5, c. 1, lett. e)

Viene prorogato al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale devono essere rivedute, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, le condizioni e le modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza. Si autorizza il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a intervenire con proprio decreto entro sessanta giorni dal termine per attuare quanto stabilito dall'accordo in Conferenza Stato-Regioni.

Comunicazioni degli organismi paritetici (art. 5, c. 1, lett. f, punto 2)

Con riferimento agli organismi paritetici, si prevede che gli stessi, tramite l'INAIL, dovranno comunicare ogni anno, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy (GDPR), ai competenti organi di vigilanza territoriali, all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL, i dati relativi:

- alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno partecipato alle attività formative organizzate dagli stessi;
- ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
- al rilascio delle asseverazioni in merito all'adozione ed alla efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui al comma 3-bis;
- alle aziende a cui è stata erogata la consulenza e il monitoraggio con esito positivo.

Obblighi del datore di lavoro e DPI (art. 5, c. 1, lett. g, punto 2)

Riformulando l'art. 77, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 81/2008, viene specificato che il datore di lavoro ha l'obbligo di mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.

Aggiornamento dei requisiti di accreditamento per i soggetti formatori dei corsi sicurezza (art.6)

Fermo quanto previsto dall'art. 37, comma 2, del D.lgs. n.81/2008, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DL in commento, la Conferenza permanente Stato-Regioni, avvalendosi dell'INAIL e previa consultazione delle parti sociali, dovrà definire, al fine di innalzare il livello della qualità dell'offerta formativa, i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Tali criteri dovranno essere riferiti alla competenza e all'esperienza certificata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all'adeguata organizzazione e alle risorse disponibili dei soggetti formatori. I suddetti requisiti dovranno essere detenuti, ai fini della conferma dell'accREDITamento, anche dai soggetti già accREDITati.

Nuove norme in materia di formazione scuola-lavoro (art. 7)

Per la sicurezza degli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, viene previsto che la tutela assicurativa INAIL si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest'ultimo all'abitazione o domicilio dello studente. Le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante.

Rafforzamento del ruolo del SIISL (art. 14)

L'art. 14 contiene alcune disposizioni dirette a ridefinire il ruolo del Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). In primo luogo, con il comma 1 viene introdotto l'obbligo, a decorrere dal 1° aprile 2026, per i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul SIISL. In ogni caso, ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al comma 2, invece, viene stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 potranno essere effettuate dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati di cui alla legge n.12/1979, anche tramite il sistema SIISL.

Il comma 3 prevede inoltre che il SIISL esporrà gli esiti della verifica dei dati autocertificati dall'utente iscritto e li renderà disponibili al datore di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.

Tracciamento e analisi dei mancati infortuni (art. 15)

Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l'incidenza degli infortuni, l'art. 15 stabilisce che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, il Ministero del Lavoro emana dovrà emanare linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di 15 dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dovranno essere individuate anche le modalità attraverso le quali le imprese comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.

Sorveglianza sanitaria e promozione della salute (art. 17)

L'articolo 17 introduce una serie di disposizioni volte a rafforzare la tutela della salute dei lavoratori e a promuovere la prevenzione nei luoghi di lavoro. In particolare:

- si specifica che i controlli sanitari previsti dal testo unico sicurezza o comunque disposti dal medico competente siano computati nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva (comma 1, lettera a));
- si attribuisce al medico competente il compito di informare i lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di screening previsti dai livelli essenziali di assistenza LEA. Tale attività può essere svolta anche attraverso campagne informative predisposte dal Ministero della Salute (comma 1, lettera b));
- si prevede che, entro 12 mesi, il Ministero della Salute dovrà definire, tramite apposito decreto e previo parere della Conferenza Stato-Regioni, i requisiti delle strutture di cui si avvale il medico competente per l'esecuzione delle proprie attività (comma 1, lettera c));
- si rafforza il ruolo del medico competente in relazione ai controlli sull'uso di alcol e sostanze stupefacenti per prevenire il rischio infortuni. In particolare, è prevista la possibilità di visita medica, prima o durante il turno lavorativo, in presenza di "ragionevole motivo" di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive, al fine di verificare che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni (comma 1, lettera d));
- si prevede che, nell'ambito della contrattazione collettiva, possono essere introdotte misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale (comma 2).

Rinviando alla lettura dell'allegato, gli uffici della Federazione rimangono a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato

Circolari correlate	Collegamenti esterni https://www.gazzettaufficiale.it/	Parole chiave Salute e Sicurezza; TU sicurezza sul lavoro; sorveglianza sanitaria; RLS
----------------------------	--	--